



23/02/2015.m_dgD0607.6576



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

DECRETO EX ART. 35, COMMA 1, DEL D.M. 21/02/2011 N.44

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 16 bis del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, modificato dalla Legge 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90;

Considerato che la citata nuova normativa in materia di Processo Civile Telematico, prevede, con diverse scansioni temporali - oltre alla obbligatorietà dei depositi telematici dei ricorsi per decreto ingiuntivo - la obbligatorietà dei depositi telematici degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite;

Visto il D.M. 21/02/2011 n. 44 pubblicato nella G.U. n. 89 del 18 aprile 2011 recante "Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24" ed in particolare l'art. 35, recante "Disposizioni finali e transitorie";

Vista la Circolare del Ministero della Giustizia - Dipartimento Affari di Giustizia - 27 giugno 2014 - Adempimenti di cancelleria conseguenti all'entrata in vigore degli obblighi di cui agli artt. 16 bis e sgg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n. 90/2014- come aggiornata con Circolare dello stesso Ufficio del 28 ottobre 2014;

Letta la richiesta del Tribunale di Chieti in data 12 febbraio 2015;

Visto il parere espresso dall'Ufficio Legislativo di questo Ministero in data 14 ottobre 2014, con nota n. 8917, pervenuta il 23 ottobre 2014;

Considerato che permane la facoltà di depositare telematicamente gli ulteriori atti diversi da quelli indicati dall'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dalla Legge 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90), per i quali sia stato disposto, da parte di questa Direzione Generale, il valore legale dei depositi telematici ai sensi dell'art. 35 comma 1 del DM 44/2011;

Accertata l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici presso il Tribunale di Chieti;

Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati

Visto il Decreto che, ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.M. 44/2011, ha attivato l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui all'art. 4 comma 2 del D.M. 44/2011 - presso il sopra richiamato Ufficio giudiziario;

DECRETA

L'attivazione, a decorrere dal giorno 1° marzo 2015, della trasmissione dei documenti informatici (c.d. Processo Civile Telematico), presso il Tribunale di Chieti, a norma dell'art. 35, comma 1, del D.M. 21/02/2011 n.44, con riguardo a quanto di seguito indicato:

- Atto di citazione, comparsa di risposta, comparsa di intervento, ricorso introduttivo e memoria di costituzione.*
- Procedimenti: Contenzioso civile, ivi compresa la materia delle esecuzioni civili, lavoro e volontaria giurisdizione, ordinario, Lavoro e Volontaria Giurisdizione.*

*Il Direttore Generale
Dott. Pasquale Liccardo*

